

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

CONT. 5259/2018 (Avv. La Spina)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

M e m o r i a

per: **ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA** (codice fiscale 80012000826), in persona del suo Assessore *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (c.f. 80027950825; mail ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; fax 091527080);

CONTRO

LEGAMBIENTE SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi patrocinati dagli **Avv. A. Bonanno e N. Giudice**.

Fatto e diritto

Si prende atto del contenuto del ricorso introduttivo nel quale, come primo vizio, controparte allega la difformità del calendario venatorio (sottoposto a gravame) rispetto al parere dell'Ispra. A dire di controparte tale difformità - in astratto non esclusa, com'è noto, dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato -

non rispetterebbe però i criteri che detta giurisprudenza ha fissato.

La tesi di controparte è radicalmente infondata.

Le scelte operate dall'Amministrazione, in discordanza con il parere di che trattasi, hanno interessato esclusivamente le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria di alcune specie, nella considerazione che le stesse, in via generale, godono nel territorio della Regione Siciliana di un elevato grado di protezione. Peraltro, e con riferimento ad ogni singola specie, sussistono evidenze scientifiche che confermano la sostenibilità del prelievo venatorio.

Di tali evidenze scientifiche dà conto analiticamente il provvedimento impugnato: onde il ricorso avverso, in definitiva, chiede al Giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione in tema a quella, del tutto plausibile, dell'Amministrazione pubblica. Cosa, com'è noto, esclusa anche dalla giurisprudenza successiva alla introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo ("il vaglio giurisdizionale circa le valutazioni tecniche può - pur nel rispetto del principio della separazione dei poteri - spingersi oltre la verifica formale ed estrinseca dell'*iter*

logico seguito nell'attività amministrativa, pervenendo ad un sindacato che risulta intrinseco delle valutazioni in punto di attendibilità quanto a uso del criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'amministrazione; la discrezionalità tecnica è infatti sindacabile intrinsecamente mediante il parametro dell'inattendibilità della valutazione tecnica compiuta dall'amministrazione nelle operazioni tecniche, vuoi in punto di criterio prescelto vuoi in punto di sua applicazione; **nondimeno resta salvo il margine di opinabilità della valutazione, espressione del merito amministrativo e perciò insindacabile perché non altrimenti sovrapponibile che dà una diversa e opposta opinabilità**; l'opinabilità è una fisiologica caratteristica delle alternative tecniche; sicché, proprio per il principio di separazione dei poteri, il margine di opinabilità che fisiologicamente residua dopo ogni valutazione tecnico-discrezionale fa sì che la verifica giudiziaria sull'attendibilità delle operazioni, in cui si concreta il giudizio tecnico, non può spingersi fino al punto di sovrapporre l'opinamento intrinseco del giudice a quello

dell'amministrazione, alla quale soltanto compete di amministrare; diversamente, gli opinamenti del consulente tecnico del giudice, da quest'ultimo recepiti, in pratica andrebbero a comunque prevalere rispetto al naturale tecnicismo dell'amministrazione che ha la responsabilità dell'opera e del servizio che ne consegue, attributaria per legge e nell'interesse pubblico": in questi esatti termini, e da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 99).

Va evidenziato, inoltre, che quanto previsto dal provvedimento impugnato, e specificatamente in ordine alle date di apertura e chiusura della caccia, è perfettamente coerente con le disposizioni della Legge 157/92 e della L.r. n. 33/97.

In particolare, in merito alle argomentazioni di parte ricorrente relative a questo aspetto, si osserva quanto segue:

a) sull'apertura anticipata della caccia l'ISPRA, con il parere reso con nota prot. 40187 del 21/06/2018, si è espressa in questi esatti termini: "in merito alla prevista possibilità dell'apertura della caccia all'1 settembre o al 16 settembre per diverse specie, questo Istituto ritiene opportuna un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina

all'1 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione al limite sopra indicato le specie Gazza, Ghiandaia e Merlo per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse esclusivamente nella forma dell'appostamento. Per il Merlo andrebbe autorizzato un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.

Per quanto riguarda la Tortora va posto in luce che la specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC1). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie, che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e

della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA e che si prevede di completare entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame.

Nelle more delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, si ritiene opportuno che la preapertura sia limitata a due giornate e venga adottato un caniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell'appostamento".

Dunque, ed a parte quanto precisato in ordine alla possibilità che l'autorità di amministrazione attiva si discosti dagli apprezzamenti di quella consultiva (si ripete: possibilità neppure negata da parte avversa in via di principio, alla luce della consolidata giurisprudenza), va detto che nessun discostamento si è invero in relazione alle date di apertura dell'attività venatoria.

Il D.A. n. 64/Gab del 3 agosto 2018, quanto al periodo della preapertura, è infatti in linea con quanto "suggerito" da ISPRA: le specie Gazza, Ghiandaia e Merlo si cacciano per sole 4 giornate e la Tortora per sole 2 giornate.

L'Amministrazione resistente ha anzi ritenuto opportuno non prevedere delle giornate fisse, per evitare una eccessiva concentrazione di cacciatori nei giorni indicati con conseguente elevata pressione venatoria sulla fauna.

b) Per quanto attiene al coniglio selvatico, l'ISPRA, anche negli anni passati, non ha mai reso pareri negativi sulla cacciabilità della specie in preapertura. L'ISPRA si è sempre espressa con dei suggerimenti (pag. 8, terzo periodo del parere) su come intervenire sul territorio per una migliore gestione della specie. Da questo punto di vista, alcune delle misure suggerite sono state realizzate. Specificatamente:

1. Nelle provincie di Agrigento, Ragusa e Siracusa sono stati realizzati, in collaborazione con le associazioni venatorie, degli interventi di ripopolamento del coniglio mediante cattura e trasferimento di animali da aree in cui la presenza è eccessiva in aree depauperate;

2. Le aree in cui sono stati immessi i conigli sono state sottratte all'esercizio venatorio per consentire la riproduzione naturale degli animali. Il calendario venatorio 2018/2019, così come quelli delle due stagioni venatorie precedenti, individua così un'area di divieto di caccia per il coniglio;

3. L'uso del furetto per la caccia al coniglio è differenziato per provincia, in relazione alle condizioni della specie nei diversi territori provinciali.

Infine, allo scopo di dare seguito all'indicazione di ISPRA volta ad evitare che la caccia al coniglio in preapertura arrechi disturbo ad altre specie stanziali, il D.A. n. 64 del 3 agosto 2018 prescrive che il cacciatore che intenda esercitare la caccia al coniglio non potrà esercitarla nei confronti di altre specie.

c) Per quanto attiene alla contestazione di parte ricorrente della chiusura posticipata della caccia alle specie ornitiche, si rimanda alle argomentazioni contenute nel D.A. n. 64 del 3 agosto 2018, in particolare alle evidenze scientifiche, generalmente condivise, che l'Amministrazione ha posto a supporto delle proprie determinazioni.

Con riferimento poi alla chiusura della caccia al Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Volpe al 10 febbraio, va precisato che - alla stregua di quanto stabilito ex art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 - il calendario venatorio "legale" di cui all'art. 19 della stessa legge si adegua, senza necessità di intervento ulteriore, a quello legale previsto dall'art. 18, L. n. 157/1992. Quest'ultimo articolo,

a seguito della modifica intervenuta con l'art. 42, comma 2, L. n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009), consente alle Regioni di posticipare la chiusura dell'attività venatoria al 10 febbraio previo parere (in questo vincolante) dell'ISPRA, che nel caso in specie ha espresso parere favorevole.

Infine, il danno allegato da parte ricorrente è privo dei requisiti della gravità e della irreparabilità.

Va infatti posto in luce che per tutte le specie cacciabili l'Amministrazione ha rispettato il caniere giornaliero e stagionale indicato da ISPRA. Di modo che i carnieri annuali non possono comunque superare quelli previsti nel calendario venatorio a prescindere dall'ampiezza del periodo in cui il prelievo alle singole specie è consentito.

P.Q.M.

VOGLIA IL TAR ADITO

rigettare il ricorso, anche in sede cautelare, con il favore dei compensi e delle spese del giudizio, salve ed a parte le spese prenotate a debito.

Palermo, 10 settembre 2018

Pierfrancesco LA SPINA

AVVOCATO DELLO STATO